

ISTITUTO COMPRENSIVO “Don Stefano Casadio”

Via Dante Alighieri, 8 - 4803 Cotignola (RA) - RAIC 81300N Tel: 0545/908814
C.F. 82003610399 e-mail: raic81300n@istruzione.it - iccotignola@gmail.com
PEC :raic81300n@pec.istruzione.it Sito web: iccotignola.edu.it Codice univoco ufficio: UFMGLF

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

PREMESSA

Nel rispetto della normativa vigente e in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il Regolamento dell'Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” rappresenta una garanzia di attuazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, la carta d'identità della scuola.

Il sistema di norme predisposto con il Regolamento vuole garantire lo svolgimento ordinato delle attività formative, il rispetto di ogni membro della comunità scolastica, nonché contestualmente, un'efficiente comunicazione e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, affinché la scuola si ponga per ognuno come luogo di crescita culturale, morale e sociale.

Lo spirito che anima il Regolamento, dunque, è quello della collaborazione, della condivisione e del confronto tra tutte le figure che operano all'interno dell'Istituto, riconoscendo pari dignità a ciascuno e favorendo l'assunzione di responsabilità da parte di tutti, nel processo di elaborazione e di messa in atto dell'azione formativa.

L'Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” vuole fondare il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni tra le diverse componenti e sul presupposto che l'ambiente formativo scolastico sia un luogo di acquisizione di competenze che necessariamente si alimenta di relazioni interpersonali significanti ed efficaci.

La caratterizzazione di una scuola aperta all'intervento diretto di tutti i suoi operatori contribuisce a promuovere lo sviluppo di una coscienza critica, costruttiva e responsabile, fondando un “senso di appartenenza” a un ambiente formativo aperto alla pluralità di idee e di opinioni.

In particolare, educare gli studenti al rispetto delle norme scolastiche e renderli consapevoli dei propri diritti e doveri vuol dire anche sensibilizzarli a un più generale rispetto delle norme sociali e a un'attiva partecipazione alle scelte della collettività in cui vivono.

La predisposizione di un complesso di regole chiare e condivise ha l'importante finalità di far acquisire ai giovani allievi una cultura della legalità, intesa come quotidiano rispetto di principi e precetti comuni, contribuendo a formare cittadini liberi che agiscano nel rispetto delle norme e con senso di responsabilità.

Conformità alle leggi nazionali

Il presente Regolamento è conforme e si richiama ai principi e alle norme contenute nel Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, nella Carta dei Servizi, ai principi dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con il D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, ai contratti del personale della scuola, D.L.vo 297/94, D.L.vo 626/94, D.P.R. 249/98, D.L.vo 196/2003 e decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell'Istituzione Scolastica.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

Procedure per eventuali modifiche

Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto.

Informazione

All'atto dell'assunzione in servizio nell'Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie funzioni.

All'atto dell'iscrizione a scuola un estratto del Regolamento (Patto educativo di corresponsabilità), contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, viene consegnato ai genitori, che firmeranno impegnandosi a rispettare le regole e a contribuire a farle rispettare dai propri figli. Una copia del Regolamento è in visione sul sito dell'Istituto.

Parte Prima

1. Diritti dello studente

1. Nell'ambito del curriculum previsto dall'ordinamento giuridico e dal PTOF, gli studenti hanno diritto a seguire un percorso scolastico che li conduca all'acquisizione di metodologie di studio, allo sviluppo di creatività e al consolidamento di sicurezza personale, capacità di scelta e senso critico. Il diritto ad "apprendere" è garantito a tutti gli alunni anche attraverso percorsi particolari, come attività di recupero e di approfondimento. Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura devono poter contare su strategie personalizzate, su interventi individualizzati messi a punto dai docenti della scuola, in modo che sia assicurato loro il pieno sviluppo delle potenzialità effettive sotto i profili cognitivo, relazionale e socio affettivo.

2. L'alunno ha diritto di ricevere un servizio educativo di qualità, in linea con il rinnovamento didattico-metodologico, in un ambiente aperto al dialogo, al confronto, alla collaborazione, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.

3. Gli studenti hanno diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti scolastici, che devono essere anche adeguati alle specifiche esigenze di alunni in situazione di svantaggio.

4. Gli alunni con disabilità hanno diritto ad avere assegnato il personale specialistico che li agevoli nell'integrazione e nell'apprendimento.

5. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. L'Istituto promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla loro tutela e predispone attività finalizzate a favorire il superamento di svantaggi linguistici.

L'Istituto promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

6. Gli alunni hanno diritto a ricevere un insegnamento che abbia particolare riguardo alle esigenze di recupero. L'Istituto promuove quindi iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio.

7. L'alunno ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo il dovere per la scuola di mantenere il rapporto con le famiglie costante e proficuo, informando i genitori sul comportamento e sul profitto dei propri figli.

I dati personali dell'alunno e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge sul trattamento dei dati personali (n. 675 del 1996) e del Regolamento Generale sulla Protezione Dati (GDPR, regolamento UE n. 2016/679). Solo previa liberatoria firmata dai genitori è consentita la diffusione, con qualsiasi mezzo, di immagini dei ragazzi (foto e video) riferite a iniziative e progetti promossi dall'Istituto.

8. Gli alunni e i genitori hanno diritto di essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare, hanno diritto di essere informati sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

2. Doveri dello studente

1. Gli studenti sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente regolamento, nonché le diverse leggi, norme e disposizioni riguardanti la vita della scuola, comprese quelle stabilite dai docenti, dal consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.

2. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono a una convivenza civile.

3. Gli alunni non possono usare nei confronti del Dirigente, dei docenti e di tutto il personale scolastico espressioni o gesti offensivi dell'onore e del prestigio degli stessi. In particolare, come riconosciuto da una sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2014 n. 15367), il docente è un Pubblico ufficiale, pertanto un'offesa verbale o reale (attraverso gesti, scritte o atteggiamenti) a lui arrecata durante lo svolgimento delle lezioni e il compimento delle connesse attività preparatorie o

successive, può comportare il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale, determinando anche l'applicazione di sanzioni penali.

4. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere costantemente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

5. Gli alunni devono collaborare al mantenimento della pulizia e dell'ordine delle aule e di tutti gli ambienti in cui si svolgono le lezioni, come pure dei corridoi, dei cortili e di tutti gli spazi comuni. Anche i servizi vanno usati adeguatamente e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere utilizzati correttamente nel rispetto dell'ambiente.

6. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

7. Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento.

8. Nel rispetto della normativa vigente, è fatto divieto di fumare in tutti i locali scolastici, compresi servizi igienici, scale anti-incendio, aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche ed è esteso a tutte le uscite didattiche e visite guidate, nonché ai viaggi d'istruzione. I trasgressori, oltre alle sanzioni disciplinari del presente Regolamento, sono soggetti a sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, come disposto dalla normativa vigente in materia. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

9. È fatto divieto agli alunni di mettere in atto comportamenti vessatori, sporadici o reiterati nel tempo, nei confronti dei compagni, mediante offese, minacce, intimidazioni, violenze fisiche o psicologiche. Analogo divieto si estende ai tutti quei comportamenti configurabili come cyber-bullismo o altra forma di aggressione messa in atto attraverso l'utilizzo di

strumenti telefonici e/o informatici, mediante SMS, email, social networks (Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc). In base alla Legge n. 71 del 29/05/2017 “Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, all’Art.1 – comma II, si offre una definizione del cyberbullismo: “Per cyberbullismo si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestie, ricatto, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione e trattamento illecito di dati personali in danno dei minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

Tra i reati sono contemplati:

- reati di percosse, previsto e sanzionato dall’art.581 c.p.
- reato di lesioni, previsto e sanzionato dall’art.582 c.p.
- reato di diffamazione, previsto e sanzionato dall’art.595 c.p.
- reato di minaccia, previsto e sanzionato dall’art.612 c.p.
- reato di danneggiamento, previsto e sanzionato dall’art.635 c.p.
- reato di molestie o disturbo delle persone, previsto e sanzionato dall’art.660 c.p.
- reato di atti persecutori, previsto e sanzionato dall’art.612 bis c.p.
- reato di pornografia minorile, previsto e sanzionato dall’art.600 - Ter – comma III - c.p.
- reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedo pornografico, previsto e sanzionato dall’art.600 quater c.p.
- reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto, previsto e sanzionato dall’art.586 c.p.

In particolare, a titolo esemplificativo, sono da considerare forme di cyber-bullismo:

- molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi su internet;
- cyber-stalking, consistente nell’invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche;
- denigrazione, consistente nella pubblicazione all’interno di comunità virtuali, (newsgroup, forum di discussione, messaggistica ecc.) di pettegolezzi o commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- registrazione delle confidenze, raccolte all’interno di un ambiente privato di fiducia e poi inserite in un blog pubblico;
- impersonificazione, consistente nell’insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;
- esclusione, consistente nell’estromissione intenzionale dall’attività on-line;

- sexting, consistente nell'invio di messaggi via smarth-phone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

3. Norme di comportamento

Ferma restando l'opportunità che ogni team docente o consiglio di classe concordi con gli alunni alcune regole, vengono individuate norme generali di comportamento, che trovano ragione nella natura stessa della comunità scolastica e nella particolare funzione che esercitano.

Agli alunni si chiede:

1. di impegnarsi nelle attività che si svolgono a scuola e che vengono assegnate come compiti a casa;
2. di rispettare le idee degli altri e di ascoltare i compagni senza intervenire con parole o atti offensivi, considerando che le differenze di genere, di cultura e di etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo;
3. di non disturbare durante l'andamento delle lezioni;
4. di presentarsi, pur nella libertà di scelte estetiche individuali, con un abbigliamento consono al luogo in cui si trovano, nel rispetto e nel decoro dell'ambiente scolastico e della comunità che lo vive;
5. di far uso di un linguaggio rispettoso ed educato e di non essere scurrili, volgari ed offensivi nei confronti di alcuno;
6. di **NON** portare con sé e di non fare uso di materiale estraneo all'attività didattica che possa distogliere l'attenzione dalle lezioni o procurare danno a sé o agli altri. Il materiale non pertinente verrà ritirato e consegnato ai genitori o a un loro delegato. Si consiglia di non tenere denaro od oggetti di valore negli indumenti lasciati nei corridoi o negli spogliatoi, in quanto l'Istituto non è responsabile di eventuali furti, danneggiamenti o manomissioni.
7. Premesso che il presente regolamento recepisce "le linee di indirizzo in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica,

irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” prot. n. 30/DIP/segr.del 15 marzo 2007 emesse dal Ministero della Pubblica Istruzione nonché la nota Prot. 16706 del 22 ottobre 2007 dell’Ufficio Scolastico Regionale e la direttiva 104 del 30 novembre 2007 delMPI.

Considerato che l’uso dei telefonini durante le ore di scuola, oltre a costituire una grave mancanza di rispetto, rappresenta un elemento di distrazione, è diseducativo ed incide in maniera fortemente negativa sulla concentrazione, l’attenzione e l’apprendimento degli studenti e può costituire, in alcuni casi, una violazione dei dati personali e sensibili;

agli alunni si **vieta** di portare a scuola il telefono cellulare o altri dispositivi per effettuare riprese (telefoni cellulari, smart-phone, tablet, ecc., e ogni altra strumentazione di riproduzione multimediale) durante l’orario di permanenza all’interno dell’ambiente scolastico (compreso l’intervallo), se non autorizzati dal docente per specifiche esigenze didattiche.

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, come è sempre avvenuto, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

Il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici durante tutto il periodo di permanenza a scuola, ai sensi della C.M. n. 30 del 15.3.2007, all’interno di tutto l’ istituto (classi, corridoi, bagni, scale, cortili, ecc.). Si chiede, quindi, agli alunni di non portare telefono cellulare e/o dispositivi elettronici a scuola; chi per motivi personali, dovesse portarlo con sé, dovrà tenerlo spento fino al termine delle lezioni e riacceso solo dopo l’uscita dai cancelli della scuola. Tenuto conto dell’esplicito invito a non portare i cellulari a scuola si precisa che la responsabilità di eventuali danni, manomissioni, furti o sparizioni di questi oggetti non potrà essere imputata in nessun modo all’Istituzione Scolastica, che declina ogni responsabilità e non accetterà reclami di alcun genere.
- Per coloro che dovessero utilizzare, in qualsiasi luogo della scuola durante le lezioni o l’intervallo, cellulari e/o dispositivi elettronici si prevede il ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (depositati in presidenza) che potranno essere riconsegnati solo ai genitori, previo appuntamento. La trasgressione sarà

annotata sul registro di classe da parte del docente. Il docente provvederà, prima di ritirare il cellulare, a far spegnere il cellulare e a sigillarlo, poi, in una busta, richiedendo l'apposizione della firma dello studente.

- Durante le attività didattiche all'esterno dell'edificio scolastico l'uso del cellulare deve essere concordato con i docenti ed essere utilizzato responsabilmente.

Nota bene: quanto sopra sono da ritenersi “provvedimenti minimi”. Infatti, se nel corso dell'accertamento, l'alunno si sia reso responsabile di atti lesivi della *privacy*, dell'immagine dell' Istituto e del corpo Docente, di scandalo nei confronti di compagni, di vanificazione degli strumenti di verifica scolastica, di cyberbullismo, ecc., il Consiglio di Classe si riserva il diritto di intervenire con sanzioni disciplinari specifiche in funzione della gravità deliberate volta per volta.

Si rende noto che eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini, senza il consenso scritto della/e persona/e si configurano come violazione della *privacy* e quindi perseguibile per legge.

Gli studenti sorpresi a fare video o foto, anche a compagni consenzienti, vengono accompagnati dal Dirigente Scolastico che provvederà ad avvertire le famiglie delle conseguenze penali a cui possono andare incontro. Dell'eventuale danno arrecato all'istituzione scolastica e/o a persone dovrà rispondere anche la famiglia. Il dirigente scolastico darà tempestiva comunicazione alle autorità competenti in caso di infrazione (Ufficio scolastico provinciale e p.c Ufficio scolastico regionale) così come richiesto dalla nota prot. 16706 del 22-10-07 avente ad oggetto “divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione” dell'USR.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla dirigenza al fine di una valutazione disciplinare.

8. di **NON** telefonare ai genitori durante l'orario scolastico per farsi portare materiale lasciato a casa. Per ogni esigenza motivata sarà cura della Segreteria contattare i genitori degli alunni;

9. di **NON** compiere azioni di alterazione, danneggiamento o distruzione di beni appartenenti alla scuola. In particolare, l'alunno è tenuto a non imbrattare le aule e i servizi ed è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico presenti nella scuola o che la scuola gli affida. Il risarcimento del danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare prevista dal presente Regolamento;

10. di collaborare al mantenimento della pulizia e dell'ordine di tutti gli ambienti in cui si svolgono le lezioni e di tutti gli spazi comuni. Anche i servizi vanno usati adeguatamente e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia.

I contenitori per la raccolta differenziata devono essere utilizzati correttamente nel rispetto dell'ambiente.

L'uscita al termine delle lezioni viene autorizzata previo riordino dell'aula in cui si sono svolte le lezioni;

11. di tenere un comportamento corretto e disciplinato, evitando disturbo ad altre classi e confusione nel cambio dell'ora o durante gli spostamenti da un'aula all'altra;

12. di non uscire dall'Istituto, neppure durante l'intervallo; di tenere un comportamento consono all'ambiente in cui si trovano e tale da non arrecare danno a persone e cose. Al suono della campana che segnala il termine dell'intervallo, si chiede di rientrare immediatamente nelle rispettive aule; in caso di ritardo, il docente provvederà ad annotarlo sul registro.

13. di far firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni scuola-famiglie a loro affidate;

14. di rispettare le norme previste dal regolamento anche durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, in quanto costituiscono parte integrante dell'attività formativa prevista nella programmazione curricolare. L'uso del telefono cellulare e dei dispositivi informatici va concordato con i docenti accompagnatori (la scuola declina ogni responsabilità per eventuali danni agli strumenti che gli alunni portano con sé); fotografie e riprese video vanno trattate nel rispetto della privacy e non diffuse;

15. Solo per gli alunni che usufruiscono del servizio mensa: di accedere alla sala da pranzo con ordine, rispettando il turno assegnato. Durante il pranzo gli alunni devono

mantenere un comportamento corretto (vedi sanzioni) e controllare il volume delle conversazioni. Gli alunni, al termine del pranzo, devono riporre le stoviglie negli appositi spazi e smaltire i rifiuti in modo differenziato. I danni provocati nell'ambiente mensa verranno rimediati e/o risarciti dagli alunni direttamente responsabili;

16. Solo per gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto messo a disposizione dal Comune: di mantenere, durante il tragitto, un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose, evitando ogni gesto o azione che possa compromettere l'incolumità e la sicurezza propria e altrui.

4. Sanzioni

Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte al recupero dell'alunno, attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità, proporzionalità e giustizia, tenendo conto della situazione personale dell'alunno e della gravità del comportamento sanzionato, nonché delle conseguenze da esso derivanti.

Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono temporanee e ispirate alla riparazione del danno. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia qualificabile anche come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto a sporgere denuncia presso la competente autorità giudiziaria a norma dell'art. 361 C.P.

In caso di trasgressione delle norme comportamentali sopra indicate, l'intervento mediatore del docente deve sempre prevedere il coinvolgimento dei soggetti direttamente interessati e favorire azioni di tipo responsabilizzante.

Nel momento in cui avviene la trasgressione, l'insegnante ha il dovere di intervenire ricorrendo alla strategia del problem solving, tale da rendere protagonista l'alunno o gli alunni coinvolti nella ricostruzione oggettiva/descrittiva del fatto, nella rilevazione degli effetti prodotti sugli altri e su di sé, nella ricerca di possibili soluzioni per regolarizzare la situazione, nella valutazione degli effetti conseguenti all'applicazione della soluzione prescelta ed eventualmente nel concordare le sanzioni.

Episodi di scorrettezza nei confronti di compagni e/o adulti e casi di danneggiamento alle strutture saranno annotati sul registro digitale di classe e notificati alla famiglia mediante il medesimo strumento e/o diario.

In caso di comportamento scorretto ricorrente o di natura particolarmente grave, si convocherà la famiglia per comunicare le azioni inadeguate del figlio, cercando di instaurare un dialogo costruttivo sulla possibile condivisione di strumenti educativi, allo scopo di collaborare alla responsabilizzazione dei ragazzi.

Qualora venissero compiute infrazioni molto gravi, il team docente o il consiglio di classe viene convocato in seduta straordinaria per esaminare il caso e per formulare proposte di eventuali provvedimenti disciplinari da adottare a carico del/dei responsabile/i. In questi casi la famiglia deve essere subito informata e coinvolta.

Classificazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- sanzioni che non comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica;
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni;
- sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;
- sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi.

I. Sanzioni che NON comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono:

Ammonizione verbale e/o scritta

- 1) per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- 2) per scorrettezze non gravi verso i propri compagni, gli insegnanti o il personale;
- 3) per mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;
- 4) per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- 5) per linguaggio scurrile e gesti volgari;
- 6) per disturbo continuato durante le lezioni;
- 7) per ritardi, anche se relativi al rientro in aula al termine dell'intervallo;
- 8) per reiterata mancanza di giustificazione delle assenze e dei ritardi;
- 9) per mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;

- 10)per uso improprio delle attrezzature;
- 11)per violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- 12)per uscite non autorizzate dall'aula;
- 13)per uso improprio dei telefoni cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazioni di voci.

II. Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Condizione necessaria per l'applicazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente accusato.

In caso di applicazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, allo studente potrà, a insindacabile giudizio del Consiglio di classe, essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica o extrascolastica.

- A.** Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni per:
 - a)** offesa alla persona o al ruolo professionale del personale scolastico;
 - b)** danno arrecato alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature;
 - c)** danneggiamento della segnaletica di sicurezza, comprensiva del divieto di fumo, presente nella scuola;
 - d)** comportamenti o atti che offendano la personalità o le convinzioni, anche religiose, di individui o gruppi di studenti;
 - e)** allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico o dal gruppo classe durante viaggi d'istruzione, scambi, visite guidate;
 - f)** falsificazione di firme o alterazione di documenti ufficiali;
 - g)** uso improprio di cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazioni di voci(vedi anche il punto 10 relativo all'ammonizione scritta);
 - h)** consumo di alcol, detenzione o uso di sostanze stupefacenti nei locali della scuola o durante le attività organizzate all'esterno dell'Istituto, durante uscite didattiche, viaggi d'istruzione, spostamenti fra le sedi;
 - i)** atti di bullismo o di cyberbullismo;

- j)** adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno o più membri della comunità scolastica;
- k)** agevolazione dell'ingresso di estranei non autorizzati all'interno della scuola;
- l)** sottrazione di beni di proprietà altrui;
- m)** violazione del divieto di fumo nei locali della scuola;
- n)** interruzione o impedimento di pubblico servizio;
- o)** accesso all'Istituto durante il periodo di validità della sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- p)** reiterate violazioni punibili con la sanzione dell'ammonizione scritta.

B. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni in presenza delle seguenti condizioni:

- a)** quando procuri deliberatamente un serio e grave pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica (es. allagamento, incendio, spaccio di sostanze stupefacenti);
- b)** quando commetta fatti lesivi della dignità e del rispetto per la persona umana tali da configurare una fattispecie astratta di reato (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, ecc.).

C. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei seguenti casi:

- a)** recidiva di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- b)** atti di grave violenza o comunque connotati da gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

D. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi per i casi di cui al precedente punto C reputati più gravi.

III. Sanzioni alternative

Per qualsiasi comportamento inadeguato, precedentemente elencato (i e II), lo studente può anche essere soggetto a **sanzioni alternative**, quali:

- 1) pulizia dei locali e/o delle aree esterne della scuola;
- 2) sospensione della fruizione dell'intervallo;
- 3) attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica ed extrascolastica;
- 4) riordino della biblioteca della scuola;
- 5) mancata partecipazione uscite/viaggi di istruzione.

Per quanto riguarda le sanzioni alternative si precisa che tali misure possono configurarsi non solo come sanzioni autonome, applicabili in alternativa all'ammonizione scritta e all'allontanamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle altre sanzioni.

Principi generali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica

Tenuto conto che la responsabilità disciplinare è personale e nessun alunno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni, le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere applicate solo previa verifica della sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In particolare, per l'applicazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, l'iniziativa della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. Inoltre, i fatti devono risultare accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi vengano svolti dalla magistratura inquirente. In tali casi, la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente consiglino il rientro nella comunità

scolastica, allo studente sarà consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Tutte le sanzioni disciplinari devono sempre specificare in maniera chiara i motivi che le hanno rese necessarie (L. 241/1990, art. 3); più grave è la sanzione, più è necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

Il trasferimento dello studente da una scuola a un'altra non pone fine a un procedimento disciplinare in atto, ma quest'ultimo segue il suo iter fino alla conclusione.

Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire direttamente sulla valutazione del profitto.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere attivata una relazione efficace con lo studente e con i suoi genitori per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione ed al reintegro nella comunità scolastica.

I giorni di allontanamento temporaneo dello studente possono coincidere con quelli in cui la classe partecipa a uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

Gli Organi scolastici competenti per l'applicazione delle sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a)** i singoli docenti, per l'ammonizione verbale e scritta;
- b)** il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore principale (Vicario), per le sanzioni alternative all'ammonizione scritta e all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, come la pulizia dei locali, la sospensione della fruizione dell'intervallo, attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica ed extrascolastica, il riordino degli ambienti scolastici e la mancata partecipazione ad uscite didattiche;
- c)** il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore principale (Vicario), allargato ai rappresentanti dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- d)** il Consiglio d'Istituto, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;

e) il Consiglio d'Istituto, per la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche per mancanze commesse dallo studente durante la sessione d'esame e sono applicabili pure ai candidati esterni; in tal caso, esse sono deliberate dalla Commissione d'esame.

Il procedimento disciplinare di allontanamento dalla comunità scolastica si compone di quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa

Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che possano comportare l'applicazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

In questa fase viene notificata la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento alla famiglia. Il Dirigente Scolastico, inoltre, individua il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso.

2. Fase istruttoria

Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari ad appurare le dinamiche e le responsabilità del comportamento sanzionabile. In particolare, acquisisce le testimonianze utili, di cui redige verbale, e le memorie scritte che gli interessati e controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti per ascoltare gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale. In ogni caso, può essere applicata la sanzione anche in assenza dello studente e dei suoi genitori.

Il Consiglio di Classe può deliberare l'applicazione della sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora si preveda una sospensione per periodi superiori ai quindici giorni, dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto, che adotterà analoga procedura.

Della seduta dell'Organo Collegiale deve essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della

fattispecie occorre menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale.

Oltre all'allontanamento da tutte le attività scolastiche, la sospensione può prevedere anche:

- a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- b) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- d) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola, come visite o viaggi di istruzione.

3.Fase decisoria

In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale che ha applicato la sanzione, il Dirigente Scolastico redige l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione, compreso l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicata la possibilità di impugnare il provvedimento davanti all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione dell'applicazione della sanzione.

4.Fase integrativa dell'efficacia

Il provvedimento deve essere notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, agli esercenti la potestà genitoriale. A ogni modo, la sanzione, affinché sia maggiormente efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

Organo di garanzia

All'interno della Scuola è istituito l'Organo di Garanzia che decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari e sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto.

Il ricorso a tale organismo può essere presentato da chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti o docenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.

L'O.d.G deve essere convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso e deve esprimersi entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare; qualora non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

L'O.d.G. è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto (più un membro supplente) e un rappresentante eletto dai genitori (più un supplente). Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo sull'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'applicazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'applicazione della sanzione, l'Organo – con delibera motivata, presa a maggioranza dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto) – può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia applicato la sanzione, subentra al suo posto il membro supplente; qualora faccia parte dell'O.d.G. il genitore dell'alunno sanzionato, c'è l'obbligo di astensione dalla votazione.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.

Parte Seconda

ORGANI COLLEGIALI

Gli organi che possono operare all'interno dell'Istituto sono:

- 1) Consiglio di Istituto;
- 2) Giunta esecutiva;
- 3) Collegio dei Docenti;
- 4) Consiglio di classe, Consiglio di interclasse e di intersezione;
- 5) Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
- 6) Assemblea di classe e di sezione;

7) Organo di garanzia interno (per la disciplina di quest'ultimo si rimanda alla prima parte relativa alle sanzioni disciplinari).

1. Consiglio di istituto

Il Consiglio di istituto è un organo deliberante con competenza economico-finanziaria, che gestisce l'organizzazione generale del servizio scolastico.

Dura in carica tre anni ed è costituito da 19 componenti: il Dirigente scolastico, 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni. È presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dai componenti, scegliendolo tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti.

I rappresentanti dei docenti al Consiglio di istituto sono eletti dal Collegio dei docenti; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

Il Consiglio di istituto svolge le seguenti funzioni:

- definisce gli indirizzi generali per le attività della scuola e per le scelte di gestione e di amministrazione;
- adotta il PTOF elaborato e approvato dal Collegio docenti;
- delibera il Programma annuale, le sue eventuali variazioni e il Conto consuntivo;
- verifica lo stato di attuazione del programma entro il 30 giugno;
- stabilisce l'entità del fondo per le minute spese;
- ratifica i prelievi dal fondo di riserva effettuati dal Dirigente scolastico entro 30 giorni;
- approva il Regolamento di istituto e le eventuali modifiche;
- dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto;
- delibera in ordine all'adesione a reti di scuole;
- delibera in ordine alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, soggetti pubblici e privati;
- determina criteri e limiti per lo svolgimento di tutta l'attività negoziale necessaria per l'attuazione del Programma annuale da parte del Dirigente scolastico;

- delibera in ordine all'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
- definisce i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
- delibera in ordine all'acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie.

2. Giunta esecutiva

Il Consiglio di istituto elegge al proprio interno la Giunta esecutiva, composta da un docente, da un impiegato amministrativo, tecnico o ausiliario, da un genitore. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei servizi generali e amministrativi, che ha anche funzioni di segretario.

La Giunta ha il compito di dare esecuzione alle delibere del Consiglio e di preparare i lavori del Consiglio stesso.

3. Collegio docenti

Il Collegio docenti è composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto, compresi i supplenti temporanei per il periodo della supplenza.

Il Collegio docenti:

- è l'organo collegiale responsabile dell'impostazione didattico-educativa dell'Istituto;
- ha l'esclusiva per quanto concerne gli aspetti pedagogico-didattici e l'organizzazione didattica;
- delibera autonomamente sulla programmazione didattico-educativa e sulle attività di progettazione.

È convocato e presieduto dal Dirigente scolastico, ma la convocazione può essere anche richiesta da 1/3 dei componenti. In caso di assenza/impedimento del DS, può presiederlo uno dei docenti collaboratori del DS.

Gli argomenti trattati nelle sedute seguono l'ordine del giorno indicato nella circolare di convocazione.

Il verbale è redatto da un docente con funzione di segretario, di norma uno dei collaboratori del Dirigente.

Il Collegio docenti svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- b) delibera il Piano Annuale per l'Inclusività (PAI);
- c) adotta i libri di testo su proposta dei Consigli di classe;
- d) delibera sulla scansione temporale dell'anno scolastico al fine della valutazione degli alunni (trimestri/quadrimestri, ecc.);
- e) delibera sulla programmazione educativa;
- f) delibera sull'adeguamento dei programmi di insegnamento alle particolari esigenze del territorio;
- g) delibera sulle iniziative relative agli alunni in difficoltà;
- h) delibera sul piano annuale delle attività e sul piano di aggiornamento e formazione proposto dal DS;
- i) fa proposte per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi, per l'orario delle lezioni;
- j) esamina i casi di scarso profitto o di irregolare frequenza degli alunni;
- k) elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione degli insegnanti, quando non individuati dal DS;
- l) esprime pareri sui casi di sospensione dal servizio;
- m) designa i componenti di commissioni e gruppi di lavoro in cui si articolano.

4. Consiglio di intersezione, di interclasse, di classe

Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono Organi Collegiali composti dai rappresentanti dei genitori (componente elettiva) e dai docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si differenziano, in relazione all'ordine di scuola, come indicato nel seguente elenco:

Scuola dell'infanzia – Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.

Scuola primaria – Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato.

Scuola secondaria di I grado – Consiglio di classe, composto da tutti i docenti della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente da lui delegato, facente parte dell'organo collegiale. Si riunisce di norma con cadenza mensile, su convocazione del DS. Gli argomenti trattati nelle sedute seguono l'ordine del giorno indicato nella circolare di convocazione. Il verbale è redatto da un docente con funzione di segretario.

Il Consiglio di intersezione/interclasse/classe svolge le seguenti funzioni:

- programma e verifica l'andamento didattico-disciplinare;
- formula proposte al Collegio docenti in ordine all'azione educativa e didattica (es. libri di testo) e ad iniziative di sperimentazione;
- agevola ed estende i rapporti di collaborazione tra docenti, genitori e alunni.

Si riunisce in via straordinaria per decidere in merito a provvedimenti disciplinari relativi agli studenti.

Quando esercita la competenza in materia disciplinare, il Consiglio di classe deve operare nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i rappresentanti dei genitori.

Si riunisce alla presenza dei soli docenti:

- a) per il coordinamento didattico;
- b) per i rapporti interdisciplinari;
- c) per la valutazione periodica e finale degli alunni.

5. Comitato per la valutazione dei docenti

Il Comitato per la valutazione dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico e dura in carica tre anni. I componenti dell'organo sono: 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio Docenti e 1 dal Consiglio d'Istituto; a questi ultimi si aggiungono 2 rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio di istituto; un componente esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

- 1) individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;
- 2) esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente. Per lo svolgimento di tale compito, l'organo si integra con la

partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor; non ne fa parte il membro esterno individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale

3) valuta il servizio dei docenti su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente. Per queste due fattispecie, il Comitato opera con la presenza dei genitori, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del Comitato che viene sostituito dal Consiglio di istituto.

7. Assemblea di classe/d'istituto dei genitori

I genitori hanno diritto di riunirsi nei locali della scuola, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente scolastico, per discutere di problemi che riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentate dai propri figli. Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. I rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe possono eleggere un Comitato dei genitori dell'Istituto che ha il potere di formulare proposte ed esprimere pareri sul PTOF o su problemi condivisi a livello di Istituto.

Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti eletti nei consigli di classe, informando preventivamente il Dirigente scolastico, indicando nello specifico gli argomenti da trattare e chiedendo l'autorizzazione ad usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.

Modalità di funzionamento degli organi collegiali

1. Convocazione

Il Presidente dell'Organo collegiale o un terzo dei suoi componenti (o la Giunta esecutiva per il Consiglio di istituto), convoca l'organo stesso. La convocazione è effettuata almeno 5 giorni prima della seduta o con un anticipo di almeno 24 ore nei casi di urgenza.

La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e viene pubblicata sul sito web della scuola. Qualora la convocazione sia effettuata nel corso di una seduta dell'organo stesso, essa verrà notificata solo agli assenti.

2. Validità delle sedute

La seduta è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il numero legale deve sussistere non solo all'inizio della seduta, ma anche al momento della votazione.

3. Diritto di intervento

Tutti i membri dell'Organo collegiale hanno diritto di intervenire sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori quando viene messo in discussione il suo operato e quando si contravviene alle norme del presente regolamento.

4. Dichiarazioni di voto

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente dà inizio alle dichiarazioni di voto. Mediante le dichiarazioni di voto, i votanti possono esporre i motivi per cui voteranno a favore o contro. La dichiarazione di voto viene riportata nel verbale della seduta.

5. Votazioni

Le votazioni si effettuano in modo palese peralzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce quando lo chiedono il Presidente o uno dei componenti. La votazione è segreta quando riguarda direttamente questioni personali. I componenti che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta.

6. Processo verbale

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario, un verbale che deve contenere l'oggetto della discussione e l'esito delle votazioni. I verbali sono raccolti in appositi registri a pagine numerate, sono firmati dal presidente e dal segretario e numerati in ordine progressivo. Ogni membro dell'Organo collegiale può chiedere che sia messa a verbale una propria dichiarazione.

Il processo verbale viene redatto seduta stante o, qualora ciò non sia possibile, nei giorni seguenti; viene riletto e approvato nella seduta successiva. Il verbale viene quindi pubblicato sul sito web dell'Istituto affinché tutti lo possano conoscere.

7. Surroga dei membri cessati

Qualora siano venuti a cessare dalla carica i membri di un organo collegiale, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei requisiti, risultino i primi fra i non eletti; nel caso di esaurimento dei candidati, si procede ad elezioni suppletive.

Eventuali elezioni suppletive del Consiglio di Istituto si tengono nello stesso giorno delle elezioni degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.

8. Dimissioni

I componenti eletti dell'Organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo il quale, nella seduta successiva, prende atto delle dimissioni che diventano irrevocabili.

I membri dell'Organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti di eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificato motivo.